



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza n. 28

Prot. 8132

OGGETTO:	<i>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA "COVID-19" RELATIVE AGLI ORTI URBANI.</i>
----------	---

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*.

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020.

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020.

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 49 del 30 aprile 2020 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 50 del 2 maggio 2020.

CONSIDERATO CHE:

- i succitati provvedimenti per l'emergenza hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita ed all'interno dei territori regionali, con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità e visite ai congiunti, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi che si sta verificando soprattutto nel Piemonte e nella provincia di Torino.

RILEVATO che le indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative sono nel senso che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessaria a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone.

VISTO il D.P.C.M. 10 aprile 2020, che ha prorogato al 4 maggio 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020.

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 che ha sostituito il precedente D.P.C.M. 10 aprile 2020 e prorogato le misure di contenimento al 17 maggio 2020.

CONSIDERATO in particolare che l'art. 1 di detto decreto dispone:

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville ed ai giardini è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; [...]

CONSIDERATO che uno dei principali obiettivi delle sopra richiamate normative è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni occasione di possibile contagio.

ACCERTATO che, a tal fine, non è possibile, nell'ambito dell'area di proprietà comunale di Via San Gillio destinata agli orti urbani, garantire il rispetto delle distanze di sicurezza ed i divieti di assembramento all'interno del locale a disposizione e dei servizi igienici.

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, imponga l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica,

individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.

RITENUTO conseguentemente necessario attuare ogni ulteriore misura atta a tutelare la salute pubblica.

RITENUTO quindi di disporre, per i motivi su indicati e per facilitare il controllo delle disposizioni impartite:

- la limitazione di accesso all'area orti urbani;
- l'organizzazione degli accessi in modalità tale da garantire flussi regolari e scaglionati nel tempo;
- il mantenimento di una distanza di almeno due metri fra le persone nel caso in cui si formasse coda sia in entrata sia in uscita;
- l'utilizzo della mascherina e dei guanti monouso al di fuori dell'area personalmente assegnata;
- la chiusura con divieto di accesso del locale a disposizione e dei servizi igienici.

VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000:

ORDINA

che sino al termine dell'emergenza sanitaria, la gestione dell'area di proprietà comunale di Via San Gillio destinata agli orti urbani avvenga mediante limitazione all'accesso nell'arco della giornata con le seguenti modalità:

- organizzazione degli accessi in modalità tale da garantire flussi regolari e scaglionati nel tempo secondo il seguente calendario:

orario di apertura: dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00

i lotti dispari nn. 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, nei giorni dispari dalle ore 7,30 alle ore 12,30

i lotti dispari nn. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, nei giorni dispari dalle ore 15,00 alle ore 20,00

i lotti pari nn. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, nei giorni pari dalle ore 7,30 alle ore 12,30

i lotti pari nn. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, nei giorni pari dalle ore 15,00 alle ore 20,00

- per ogni lotto è consentito l'accesso ad una sola persona;
- mantenimento di una distanza di almeno due metri fra le persone nel caso in cui si formasse coda sia in entrata sia in uscita;
- utilizzo delle mascherine e dei guanti monouso al di fuori dell'area personalmente assegnata;
- chiusura con divieto di accesso del locale a disposizione e dei servizi igienici.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa.

Si dà atto che, avverso tale provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo di Torino entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

DISPONE

la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Torino, agli organi di Protezione Civile interessati, agli organi di Polizia deputati al controllo e al rispetto dei provvedimenti dell'Autorità e delle disposizioni per tutta la durata dell'emergenza.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

Pianezza, lì 05/05/2020	IL SINDACO F.to CASTELLO Antonio
-------------------------	-------------------------------------